

# COMUNE DI BOLGARE

PROVINCIA DI BERGAMO



## REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 32 del 17.07.2024

**AEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI  
PROTEZIONE CIVILE DI BOLGARE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 1, DEL D. LGS.  
2 GENNAIO 2018, N. 1**

**Art. 1**

**Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile**

1. Il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Bolgare, da questo punto in poi denominato Gruppo, è stato costituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2017.
2. Il Gruppo ha sede legale nel Comune di Bolgare (BG), sito in via Dante 24, in conformità di quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del d.lgs. n. 117/2017.
3. Il Gruppo è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderire volontariamente; copia del presente regolamento verrà fatta visionare ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione.
4. Il Gruppo risulta iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile (DBVOL) della Lombardia.
5. Il Comune provvederà all'iscrizione del Gruppo nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

**Art. 2**

**Il Sindaco**

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 1/2018
2. Il Sindaco è legale rappresentante del Gruppo e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

**Art. 3**

**Obiettivi del Gruppo**

1. Il Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, del d.lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il Gruppo concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 1/2018, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.
3. Il Gruppo promuove esercitazioni ed iniziative ritenute utile ai fini di Protezione Civile attraverso attività di programmazione, prevenzione, soccorso, supporto logistico e superamento dell'emergenza.

Il Gruppo opera, altresì, con l'Amministrazione Comunale, alla predisposizione del piano comunale di Protezione Civile e in caso di richiesta collabora con le forze dell'ordine.

4. Il Gruppo promuove al suo interno la formazione di Unità Operative specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto al fine di assicurare la maggiore prontezza e competenza in caso di emergenza sul territorio oltre che garantire un'attività di presenza sul territorio sia in forma attiva, che in reperibilità.

#### **Art. 4** **Attività del Gruppo**

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.Lgs. 81/2008 e atti conseguenti.
2. Il Gruppo, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
  - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.1/2018;
  - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
  - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del d.lgs. n. 1/2018;
  - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
  - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
  - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
3. Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
  - Il Registro dei Volontari iscritti;
  - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art. 12.
  - L'inventario dei beni utilizzati, dati in comodato d'uso in ogni forma e/o donati al Gruppo.

Il Gruppo ha accesso ai registri sopra citati.

#### **Art. 5** **Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione**

1. Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al Gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del Gruppo, ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

3. Per essere ammessi al Gruppo è necessario autodichiarare il proprio stato di buona salute. Il Comune si riserva la facoltà di disporre - secondo la normativa vigente - opportuni controlli e accertamenti sanitari oltreché valutare il territorio di provenienza dell'aspirante Volontario, con il solo scopo di accertare che la distanza dal territorio di Bolgare alla propria residenza sia compatibile con una risposta efficiente e pronta, in qualsiasi tipo di emergenza o richiesta di attivazione e non vi sia alcun impedimento di tipo logistico che ne precluda l'immediata disponibilità e operatività.
4. Al Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.
5. Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.
6. L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda (*Allegato 1 del regolamento*) a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
  - Autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
  - Elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
  - Copia del documento di identità in corso di validità;
  - Copia del Codice Fiscale.
  - Copia delle abilitazioni di guida conseguite dal Volontario
  - Copia delle attestazioni e corsi svolti e/o spendibili in ambito di Protezione Civile
  - Autocertificazione che indichi il buono stato di salute e/o la presenza di intolleranze e/o allergie.
7. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo di cui all'articolo 12.
8. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
9. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
10. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.
11. Il volontario ammesso al Gruppo si assume l'impegno di comunicare qualsiasi variazione dei requisiti sopra indicati.
12. In seguito all'ammissione al Gruppo verrà consegnato al volontario un tesserino di riconoscimento che rappresenti l'appartenenza al Gruppo, la qualifica, e che fornisca ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna ai fini di Protezione Civile.
13. Ogni volontario ha l'obbligo di partecipazione ad almeno una esercitazione nel corso dell'anno, ed essere attivo nelle varie attività del gruppo nel corso dell'anno. Il Coordinatore e il Sindaco - previa consultazione dell'Assemblea dei Volontari - sono competenti a giudicare i volontari circa le infrazioni e ad applicare eventuali provvedimenti disciplinari in funzione della violazione commessa quale richiamo verbale, ammonizione scritta e sospensione temporanea dal servizio per un periodo di massimo sei mesi. "La perdita definitiva di qualità di appartenente al Gruppo con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - spetta esclusivamente al Sindaco su segnalazione del Coordinatore e sentita l'Assemblea dei Volontari in seguito a casi o avvenimenti di particolare gravità". L'addestramento dei volontari è a cura dell'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Coordinatore o Vice-Coordinatore che attraverso attività e corsi promossi sia all'interno del Gruppo stesso, sia da organi Comunali, Provinciali, Regionali e Nazionali di Protezione Civile promuovono la formazione e la specializzazione individuale e del Gruppo. Saranno, altresì, privilegiate tutte le occasioni di partecipazione od organizzazione di esercitazioni di protezione civile a beneficio dei volontari, dei cittadini e della popolazione scolastica. Tutti i percorsi formativi dovranno essere organizzati in termini di contenuti, modalità attuative e frequenza, in accordo a quanto stabilito dalla normativa Regionale in materia di Protezione Civile (LR 16/2004 e successivi Regolamenti attuativi).

## **Art. 6**

### **Volontari effettivi**

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al Gruppo e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
  - Copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
  - Tesserino di appartenenza al Gruppo;
  - Vestiario e DPI idonei;
  - Copia del presente regolamento
  - Eventuali attrezzature e/o dispositivi assegnati ai singoli, con rispettiva lettera di assegnazione.

## **Art. 7**

### **Perdita della qualità di appartenente al Gruppo**

1. La qualità di appartenente al Gruppo si perde per:
  - a) Recesso volontario presentato dal volontario;
  - b) Assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del Gruppo;
  - c) Perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
  - d) Utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.
  - e) Comportamenti non consone al ruolo di volontario che pregiudichino e ledano l'immagine del Gruppo.
2. In presenza di dette condizioni è possibile sospendere temporaneamente il volontario dal servizio specifico in corso in via precauzionale e, nei casi più gravi, l'eventuale espulsione del volontario con segnalazione agli organi competenti.
3. L'esclusione dal Gruppo - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - sarà disposta anche su istanza del Coordinatore Operativo o dal Sindaco, quest'ultimo, adotta il relativo provvedimento, esperite le fasi di indagine ed accertamento di fatti e circostanze contestate, e dopo aver sentito le parti interessate e previa discussione e sentito il parere in sede di assemblea dei Volontari.
4. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al Gruppo in forma scritta, al Coordinatore operativo e al sindaco.
5. Una volta persa l'appartenenza al Gruppo il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso nonché: tesserino di riconoscimento, stemmi, patch e qualsiasi elemento o oggetto che rappresenti ed identifichi il Gruppo Comunale di Protezione civile o la Protezione Civile in ogni sua forma. Il tutto dovrà essere restituito entro e non oltre i trenta (30) giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del comune di riferimento, il costo del materiale al doppio del prezzo corrente per il suo riacquisto.

## **Art. 8.**

### **Diritti dei volontari**

1. Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute,

con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.

2. I componenti del Gruppo sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

## **Art. 9**

### **Doveri dei volontari**

1. I volontari sono tenuti a:
  - a) Improntare il loro comportamento alla massima serietà ed impegno;
  - b) Conoscere e rispettare il presente Regolamento;
  - c) Attenersi scrupolosamente alle direttive impartite dai competenti organi superiori, sia all'interno che nei contatti con esterni, seguendo in ogni occasione la via gerarchica determinata dal seguente regolamento ed evitando ogni iniziativa personale;
  - d) Osservare rigorosa riservatezza di quanto udito, visto o fatto in servizio, evitando nel modo più assoluto la diffusione sotto ogni qualsiasi forma;
  - e) Non fornire, se non autorizzati dal Coordinatore, informazioni riguardanti il Gruppo o Volontari a personale esterno, o al di fuori dello stesso. Le dichiarazioni verranno sempre rilasciate dal Sindaco e/o Coordinatore Operativo;
  - f) Assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
  - g) I volontari ammessi, dovranno seguire al più presto un corso secondo le norme vigenti che attestino la loro formazione.
  - h) Conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
  - i) Indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
  - j) Partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal comune o dal Gruppo o alle quali il comune o il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
  - k) Svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi, intraprendendo azioni autonome
  - l) All'interno della sede di Protezione Civile non potranno essere svolte attività di natura politica, attività commerciali o qualsiasi attività che non sia di Protezione Civile nel momento in cui queste venissero svolte il Coordinatore operativo e/o Vice-Coordinatore e Consiglio direttivo, segnaleranno la cosa al Sindaco che dovrà prendere provvedimenti pena: sospensione e/o espulsione dal gruppo.
  - m) Comunicare prontamente al comune e al Coordinatore operativo di cui all'art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

## **Art. 10.**

### **Organi del Gruppo**

1. Il Gruppo è dotato dei seguenti organi:
  - a) Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo;
  - b) Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, con compiti di direzione e coordinamento;
  - c) Coordinatore Operativo.

d) Segretario

#### **Art. 11.**

#### **Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo**

1. L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.
2. L'assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
3. L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
  - Elezione del consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
  - Elezione e revoca del Coordinatore operativo;
  - Elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
  - Ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
  - La proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore operativo.

#### **Art. 12.**

#### **Consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il consiglio direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
3. Il consiglio direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del consiglio direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
4. Il consiglio direttivo in particolare:
  - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
  - b) collabora con il comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile;
  - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
  - d) programma, in accordo con il comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

#### **Art. 13.**

#### **Coordinatore operativo**

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del Gruppo è eletto dall'assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di cinque anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018.
2. L'assemblea andrà ad identificare anche la figura del Segretario del Gruppo che ha compiti di gestione della documentazione del Gruppo e segue tutte le parti burocratiche.
3. Il ruolo di Coordinatore operativo e tutti gli altri incarichi sono esercitati a titolo gratuito e sono incompatibili con gli ruoli di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione Civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al Gruppo sono indicati dal comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco.
4. Al Coordinatore operativo, viene data delega decisionale e autonomia di attivazione in situazioni di emergenza e/o attività in cui il gruppo viene chiamato ad operare, sarà cura dello stesso informare tempestivamente o quanto prima possibile l'eventuale attivazione nelle forme più confacenti e celeri.
5. Il Coordinatore operativo organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo.
6. Il Coordinatore operativo relaziona al sindaco le necessità del Gruppo e rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali.
7. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
8. Il Coordinatore operativo individua i Capi squadra/Vice capi squadra.
9. Al Coordinatore operativo e/o Segretario compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del Gruppo, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al Gruppo dal comune.
10. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del Gruppo le direttive impartite dal sindaco del Comune ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.
11. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al sindaco del Comune una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente.
12. L'assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

#### **Art. 14.**

#### **Organizzazione operativa del Gruppo**

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il Gruppo garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.
3. Il Gruppo si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
4. Durante le emergenze il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.
7. Il Gruppo è dotato di un logo istituzionale (*vedasi allegato 2 del presente regolamento*), creato secondo le Linee Guida di identità visiva e di immagine del Dipartimento di Protezione Civile; lo stesso dovrà essere autorizzato dall'ente in ogni sua forma di utilizzo al di fuori dagli ambiti definiti come attività di Protezione Civile. Il suo utilizzo dovrà essere esclusivamente per eventi di tipo apartitico, apolitico, aconfessionale, non ha scopo di lucro o di vantaggio personale ed ha esclusivamente finalità umanitarie o affini alla Protezione Civile.

#### **Art. 15**

##### **Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI**

1. Il Gruppo ha la propria sede operativa nella sede comunale, in Via Dante 24. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico del Comune.
2. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale.
3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al Gruppo mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo. Il Coordinatore assegna tale equipaggiamento e ne determina i tempi e i modi di sostituzione.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida. L'uso deve essere strettamente collegato alle attività di Protezione Civile, costituendo ogni altro utilizzo ipotesi di peculato d'uso. Ad ogni utilizzo dei mezzi assegnati, l'autista al termine di ogni missione ha l'onere e dovere di compilare l'apposita scheda di viaggio, indicando il tipo di missione effettuata e i chilometri percorsi, segnalando eventuali anomalie al Coordinatore. L'utilizzo del mezzo dovrà sempre essere autorizzato dal Coordinatore (o Vice-Coordinatore), con l'eventuale indicazione all'utilizzo di lampeggianti e sirene di segnalazione di emergenza.
5. Alla consegna di attrezzatura, dotazioni tecniche, vestiario e DPI deve essere compilata un'apposita scheda, sottoscritta dal Volontario e Coordinatore (o Segretario e/o Vice-Coordinatore), contenente l'oggetto della consegna. Il volontario si impegna a prendersi totale cura di ogni cosa affidatagli. Per i DPI non possono essere effettuate modifiche o alterazioni che pregiudichino la loro certificazione.
6. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
7. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
8. Al Gruppo possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri soggetti o di proprietà dei singoli volontari. I Volontari avranno l'obbligo di utilizzare queste prendendosi la totale cura di ogni cosa che le viene affidata. Nel momento in cui questa verrà danneggiata per cause non di servizio o per la non cura degli stessi il costo del ripristino o acquisto a nuovo ove necessario sarà in carico totalmente al Volontario.
9. L'utilizzo dei mezzi o attrezzature assegnate/appartenenti al gruppo di Protezione Civile Comunale, dovranno essere autorizzate dal Coordinatore ed utilizzate per attività esclusive di Protezione Civile, in differenti casi sarà discrezione del Coordinatore autorizzare o negare il loro utilizzo a seconda dell'evento.

#### **Art. 16.**

##### **Norme amministrative e finanziarie**

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. Nel bilancio del Comune sono previsti:
  - a. capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
  - b. capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.
5. Il Comune, autorizza il Coordinatore operativo, dopo aver informato il Sindaco e ricevuto la sua completa autorizzazione a procedere all'acquisto di beni o materiali di modeste cifre e secondo le modalità e metodologie previste per la pubblica amministrazione utilizzando la modalità buono economo. Sarà obbligo del Coordinatore Operativo fornire in forma scritta relazione e attestazione di quanto acquistato specificandone le modalità e necessità, allegando ricevuta fiscale che verrà consegnata in forma originale e tenuta agli atti.

**Allegati :**

1. Fac-simile di domanda di ammissione di adesione al Gruppo.
2. Logo istituzionale del Gruppo.